

BRICKS | TEMA

Aspetti amministrativi

a cura di:

Fabiana Sergiacomo



Docenti neoassunti, Anno di prova docenti neoassunti, Formazione docenti

Aspetti amministrativi

Il rinnovato quadro normativo di riferimento, che ha connesso saldamente il binomio anno di prova – anno di formazione, ha determinato, soprattutto nei primi anni di applicazione della riforma, alcune criticità applicative e, conseguentemente, la necessità di gestire in maniera uniforme le problematiche più diffuse, applicando gli strumenti dello studio e analisi di caso. Si propongono, di seguito, alcune esemplificazioni più ricorrenti e funzionali alla gestione della procedura.

Passaggio di cattedra

La norma attuale prevede l'adempimento dell'anno di formazione e di prova anche nel caso di passaggio di ruolo. Non è previsto l'obbligo del periodo di prova in caso di passaggio di cattedra (ex art. 471 stesso D.Lvo n. 297/1994) nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuola.

Docenti nominati in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico

I docenti nominati in ruolo, con ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, per raggiungere il requisito dei 180 giorni di servizio dovrebbero poter sommare, al servizio prestato dopo la nomina, i giorni di supplenza prestati all'inizio dell'anno scolastico. Al riguardo la nota ministeriale n. 39/2001 ha precisato che *si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato in prova, se il servizio risulta prestato in qualità di supplente sulla stessa classe di concorso.*

Docenti che ritornano su un precedente ruolo

Il docente che abbia svolto prova e formazione per un dato ordine di scuola (es. primaria) e, successivamente, abbia acquisito il ruolo in un altro ordine (es.: infanzia), ritornando con passaggio di ruolo all'ordine di scuola precedente, non è tenuto a svolgere nuovamente la formazione e la prova, in quanto già confermato in quel determinato ruolo. Il provvedimento di conferma in ruolo è definitivo, ex art. 440, D. Lgs. 297/1994.

Mancato raggiungimento dei giorni di servizio richiesti

L'anno di prova e l'anno di formazione si integrano. Il mancato superamento di uno dei due percorsi, determina il rinvio di entrambi. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico, competente per la conferma in ruolo. Tale proroga, qualora non sussistano le condizioni per lo svolgimento dell'anno di prova, può essere rinnovata ulteriormente negli anni successivi.

Lavoratrice madre in astensione obbligatoria

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato di Valutazione anche nel periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione e prova con la relazione del Capo d'istituto (Circolare telegrafica n. 357 del 02.11.1984).

Computo dei giorni per la lavoratrice madre

Va computato nei giorni prescritti ai fini del superamento della prova anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza se ricade nell'anno scolastico dell'anno di formazione e di prova (CM. n. 180 /1979).

Lavoratrice madre in servizio

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza. La norma vigente non consente alla lavoratrice madre, in assenza di regolare prestazione del servizio, di svolgere le attività di formazione.

Assenze consentite

Si indicano in cinquanta ore, con carattere di obbligatorietà, le attività previste, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'art. 1, c. 124 della L. 107/2015. Per quanto riguarda le assenze consentite, la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle ore¹ (max 4,5 ore), comprendenti la fase preliminare di condivisione e a quella di restituzione degli esiti (6 ore) e la fase laboratoriale (18 ore), il limite per la validità del percorso formativo. Le ore della fase del peer to-peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza.

Legittimo impedimento alla discussione della relazione finale

La discussione finale con il Comitato di Valutazione può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa (C.M. n. 267/1991).

Servizio prestato dai docenti con orario ridotto

Ai sensi dell'articolo 438 - comma 2 – del D.Lgs. 297/1994 "negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra"; inoltre, "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto" (nota MIUR 36167/2015).

Ad esempio, nel caso di 9h su 18h → occorrono 90 gg di servizio e 60 gg di attività didattica.

Il caso si estende a coloro che fruiscono di riduzione oraria per allattamento.

Possibilità di rinvio

Il percorso è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

¹ Nota ministeriale 1° aprile 2003, 1899/E/1/A.



Fabiana Sergiacomo

fabiana.sergiacomo1@istruzione.it

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Funzionario amministrativo giuridico contabile con compiti inerenti alle Procedure amministrative delle aree della progettualità e della formazione regionale presso l'Ufficio III "Politiche formative e progetti europei. Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola" dell'USR Campania. Componente del Team Working Anticorruzione e Trasparenza. Componente del Gruppo di Lavoro "Donne e Parità di genere". Da sempre impegnata nell'area della formazione e della cultura dei diritti umani, ha coniugato la sua esperienza pregressa come avvocato con il proprio ruolo di funzionario nella pubblica amministrazione e con la complessità delle attività progettuali e didattiche che coinvolgono l'Ufficio III nella continua interrelazione con le scuole campane.